

TITOLO V
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.43

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed inerenti.

2. Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza del Consiglieri presenti alla seduta.

Art. 44

Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito ad un triennio suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descritti idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei singoli bilanci annuali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali approvati.

5. Per l'approvazione del programma e delle variazioni allo stesso viene disposto in conformità alla legislazione vigente.

CAPO II
LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 45

La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari come definito dal regolamento.

3. Il Sindaco adotta, per propria iniziativa o su proposta dell'Ufficio Patrimonio, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA
GESTIONE

Art. 46

Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art.234 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6 Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e degli enti ed istituzioni dipendenti.

7. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita redazione, secondo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo, che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare sul conto consuntivo.

8. Sono incompatibili con la carica di Revisori dei conti i parenti ed affini entro il IV grado dei componenti della Giunta in carica, i dipendenti dell'Ente, i Consiglieri e Amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque membri eletti in altro organi elettivi facenti parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che sono stati candidati per la nomina a consigliere dell'Ente medesimo; coloro che abbiano la carica di Amministratori di Ente, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, coloro che esercitano qualsiasi attività professionale a favore dell'Ente. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati sospesi o cancellati dal ruolo professionale , decadono dalla carica.

Art.47

Il rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'Organo Consiliare dell'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione. Il rendiconto è predisposto nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 48

Controllo di gestione- Finalità

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e la trasparenza, l'Ente applica il controllo di gestione previsto dalla legge. Esso consiste nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2 I responsabili di settore, di servizio e di unità operativa, oltre alle funzioni di direzione, indirizzo e controllo delle strutture, gestiscono la parte del bilancio di loro competenza, quale centro di costo o di spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ente.